

De modo procedendi. 65

rere, ma che possano per refarcimento del lor danno hauerne pagamento, e sodisfattione, e dal Capitano della naue, e dalla propria naue, e tutti i suoi beni di esso Capitano, e che sopra ciò detti Magnifici Conseruatori debbano far giustitia sommaria, e concederli la douuta licenza, Et á tutto il detto di sopra restino, e siano obligate tutte le nauì Genouese, che si partiranno da qualsiuoglia luogo del mondo Et ancora le nauì forastiere che conduranno mercantie vetouaglie Et altro nella Città, ò che si partiranno di quì per qualsiuoglia parte.

Che le nauì, si de Genouesi, come de forastieri non possano partirsi dal porto di Genoua senza far la mostra, e che prima non siano visitate, e reuiste dal Sindico di detti Magnifici Conseruatori, e se non saranno ritrouate all'ordine, e di marinari, e di tutto il loro apparato anche rispetto al combattere, non possano partirsi, che prima non si prouedino di tutto quello gli sarà commesso da detti Magnifici Conseruatori dal loro Sindico, cõ obligo rispetto alle nauì Genouesi di pagare la solita mercede al detto Sindico di un scuto da lire quattro, e rispetto alle nauì forastiere senza alcuna grauezza di detto pagamento sotto pena à contrafacienti di scuti cento per ogni volta, che contrafaranno applicata detta pena rispetto à nauì Genouesi alla Camera di detti Magnifici Conseruatori per prouedere alle spese, che li occorreranno, e rispetto alle forastiere applicata al Magnifico Ufficio sopra le redentione de schiaui per seruirse ne in detta cosa, da riscuotersi dette pene da detti Magnifici Conseruatori, e da applicarsi come sopra.

Che l'autorità di detto Magistrato si estenda ancora, non solo quì in Genoua, ma in tutto il Dominio, Et che sia Giudice, e possa punire conforme alle leggi coloro, che andassero in corso contro la forma degl'ordini, e possa far dare le solite sigortà, e di più somma se li parrà di non andare in corso.